


Unioni civili e convivenze di fatto: novità normative

L'Inps recepisce quanto stabilito dalla legge Cirinnà e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 in merito alle agevolazioni lavorative per l'assistenza al partner dell'unione civile e al convivente di fatto gravemente disabile

Quello dell'unione civile è un istituto che comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso. Molti diritti del matrimonio vengono estesi a queste coppie, tra cui la possibilità di usufruire delle agevolazioni lavorative, come i permessi e il congedo straordinario retribuito, previste dall'art. 33 della legge 104/92 per assistere le persone disabili. Infatti, il comma 20 dell'unico articolo della legge n. 76/2016 equipara i partner dell'unione civile ai coniugi, prevedendo che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4/5/1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Convivenze. La convivenza si può costituire sia tra persone dello stesso sesso sia di sesso diverso. L'articolo 1 comma 36 della legge n. 76/2016 identifica come conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia



e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile». In questo modo la legge garantisce alcuni diritti al convivente, ma non equipara il convivente al coniuge. A soli pochi mesi dall'entrata in vigore della legge Cirinnà, è intervenuta però la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del

23 settembre 2016, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 33, comma 3 della legge 104/92 nella parte in cui non include, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, il convivente di fatto (more uxorio). Pertanto, il diritto alla fruizione dei permessi 104/92 è esteso al convivente di fatto anche dello stesso sesso, purché si tratti di convivenze caratterizzate da un grado accertato di stabilità.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 si è espressa su un caso specifico, ovvero sul diritto del convivente *more uxorio* di fruire dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/92 e non estende questo diritto ad altre agevolazioni. In sintesi, come puntualizzato dalla circolare Inps n. 38/2017, le nuove norme prevedono che la parte di un'unione civile, che presta assistenza all'altra parte disabile, può usufruire sia dei permessi legge 104/92 sia del congedo straordinario art. 42 del decreto legislativo 151/2001 con la stessa priorità del coniuge, mentre il convivente di fatto che presta assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi legge 104/92.

La circolare Inps n. 38/2017 specifica inoltre che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità. Pertanto a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi e del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presta assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente dell'unito.